

Traduzione

Accordo sui privilegi e le immunità dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare

Approvato dal Consiglio direttivo il 1° luglio 1959
Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 1969¹
Accettato dalla Svizzera con strumento depositato il 16 settembre 1969
Entrato in vigore per la Svizzera il 16 settembre 1969
(Stato 20 ottobre 2020)

Considerato che il paragrafo C dell’Articolo XV dello Statuto dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare² (dappresso «Agenzia») dispone che la capacità giuridica, i privilegi e le immunità ivi menzionati vanno definiti in uno o più accordi da stipularsi tra l’Agenzia (all’uopo rappresentata dal Direttore generale su istruzioni del Consiglio direttivo) ed i suoi Membri;

Considerato che un’Intesa sulle relazioni tra l’Agenzia e l’Organizzazione delle Nazioni Unite già è stata raggiunta conformemente all’Articolo XVI dello Statuto;

Considerato che l’Assemblea generale della predetta Organizzazione, desiderosa d’unificare al massimo i privilegi e le immunità, conferiti all’Organizzazione stessa ed alle istituzioni ad essa vincolate, ha adottato la Convenzione su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, cui diversi Stati Membri dell’ONU hanno aderito;

Il Consiglio direttivo

1. ha approvato, senza peraltro vincolare i governi in esso rappresentati, il testo seguente, il quale, in genere, recepisce le disposizioni della Convenzione su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate; e
2. invita gli Stati Membri dell’Agenzia ad esaminare il presente Accordo affinché, se lo giudicano opportuno, abbiano ad approvarlo.

Art. I Definizioni

Sezione I

Nel presente Accordo:

- i) Il termine «Agenzia» designa l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare;
- ii) la locuzione «beni ed averi», giusta l’Art. III, s’applica parimente ai fondi custoditi o amministrati dall’Agenzia nel quadro delle sue mansioni statutarie;

RU 1970 118; FF 1969 I 121

¹ RU 1970 117

² RS 0.732.011

- iii) la locuzione «rappresentanti dei Membri», giusta gli articoli V ed VIII, include tutti i governatori, rappresentanti, supplenti, consiglieri, periti e segretari di delegazione;
- iv) la locuzione «riunioni convocate dall'Agenzia», giusta le sezioni 12, 13, 14 e 27, designa le riunioni:
 - 1. della sua Conferenza generale e del suo Consiglio direttivo,
 - 2. d'ogni conferenza internazionale, colloquio, giornata o gruppo di studio da essa indetto,
 - 3. d'ogni commissione d'uno qualsiasi dei precedenti organi;
- v) la locuzione «funzionari dell'Agenzia», giusta gli articoli VI e IX, indica il Direttore generale con tutti i componenti del personale dell'Agenzia, tranne quelli assunti sul posto e pagati ad ore.

Art. II Personalità giuridica

Sezione 2

L'Agenzia ha personalità giuridica. Essa ha la capacità: a) di contrattare, b) d'acquistare e di disporre di beni immobili e mobili, c) di stare in giudizio.

Art. III Beni, fondi e averi

Sezione 3

L'Agenzia, con i suoi beni ed averi in qualunque posto si trovino e in possesso di qualunque detentore, gode dell'immunità di giurisdizione, tranne in quanto essa vi abbia, per un caso speciale, espressamente rinunciato. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non può estendersi alle misure esecutive.

Sezione 4

I locali dell'Agenzia sono inviolabili. I suoi beni ed averi, in qualunque posto si trovino e in possesso di qualunque detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria e legislativa.

Sezione 5

Gli archivi dell'Agenzia e, in generale, tutti i documenti che possiede o conserva, sono inviolabili, qualunque sia il posto in cui si trovano.

Sezione 6

Senza essere sottoposta a controllo, regolamento, o moratoria finanziaria:

- a) l'Agenzia può possedere fondi, oro e divise di qualsiasi natura, nonché avere dei conti in qualsiasi moneta;
- b) l'Agenzia può liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro e le sue divise da un paese in altro, o entro il territorio di qualsiasi paese, nonché convertire in qualsiasi altra moneta ogni divisa in suo possesso.

Sezione 7

Nell'esercizio dei diritti concessile in virtù della sezione 6, l'Agenzia terrà conto di ogni comunicazione che le fosse fatta dal governo di uno Stato partecipe del presente Accordo, per quanto ritiene di poterla adempiere senza pregiudicare i propri interessi.

Sezione 8

L'Agenzia, i suoi averi, redditi e altri beni, vanno esenti:

- a) da qualsiasi imposta diretta – rimanendo inteso tuttavia che l'Agenzia non domanderà l'esonero da imposte non eccedenti la remunerazione di servizi d'utilità pubblica;
- b) da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto o limitazione d'importazione o d'esportazione, per gli oggetti importati ed esportati dall'Agenzia per il proprio uso ufficiale – rimanendo inteso che gli articoli così importati in franchigia non saranno venduti sul territorio del paese d'importazione, eccetto ove ciò accada giusta le condizioni accettate dal governo di detto paese;
- c) da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto e limitazione d'importazione o di esportazione delle sue pubblicazioni.

Sezione 9

Gli Stati partecipi del presente Accordo, benché l'Agenzia normalmente non rivendichi l'esenzione dalle imposte indirette e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi di beni mobili ed immobili, provvederanno nondimeno, allorché essa procede per il suo impiego ufficiale ad acquisti importanti i cui prezzi siano tali, a stabilire, quanto possibile, adeguati accordi amministrativi nell'intento di ottenerle l'esenzione o il rimborso di dette imposte e tasse.

Art. IV Agevolazioni di comunicazione

Sezione 10

L'Agenzia gode, per le sue comunicazioni ufficiali sul territorio d'uno Stato partecipe del presente Accordo, e nella misura compatibile con le convenzioni, i regolamenti e gli atti internazionali che lo legano, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal governo di detto Stato a qualsiasi altro governo o alla sua rappresentanza diplomatica, per quanto riguarda la precedenza, le tariffe e le tasse per le poste e le telecomunicazioni, come pure le tariffe di stampa per le informazioni ai giornali e alla radio.

Sezione 11

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Agenzia non possono essere sottoposte a censura.

L'Agenzia ha il diritto d'impiegare codici, nonché di spedire e ricevere la corrispondenza e le altre comunicazioni ufficiali per il tramite di corrieri o valigie sigillate,

usufruenti degli stessi privilegi ed immunità, concessi ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

La presente sezione non potrà in nessun modo essere interpretata come preclusiva dell'adozione di adeguate misure di sicurezza, da definire mediante intesa tra lo Stato partecipe del presente Accordo e l'Agenzia stessa.

Art. V Rappresentanti dei Membri

Sezione 12

I rappresentanti dei Membri nelle riunioni convocate dall'Agenzia godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e il viaggio di andata ai luoghi di riunione o di ritorno da questi, delle seguenti immunità e privilegi:

- a) immunità di arresto o detenzione e di sequestro dei bagagli personali e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti a titolo ufficiale (parole e scritti compresi), immunità da qualsiasi giurisdizione;
- b) inviolabilità di qualsiasi carta e documento;
- c) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corrieri o valigie sigillate;
- d) esenzione, per sé ed i congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia d'immigrazione, da ogni modalità di registrazione degli stranieri e da qualunque obbligo di servizio nazionale nel paese visitato o attraversato nell'esercizio delle loro funzioni; e) le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea, quanto alle restrizioni monetarie o cambiarie; f) le stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici di rango analogo, quanto ai loro bagagli personali.

Sezione 13

Allo scopo di garantire ai rappresentanti dei Membri dell'Agenzia, durante le riunioni da questa convocate, una completa libertà di parola e una piena indipendenza nell'adempimento delle loro funzioni, l'immunità di giurisdizione, per quanto concerne parole e scritti od atti relativi a detto adempimento, continuerà ad essere loro concessa anche quando il loro mandato fosse cessato.

Sezione 14

Per le imposte subordinate alla residenza del contribuente, i periodi durante i quali i rappresentanti dei Membri dell'Agenzia, alle riunioni da questa convocate, si troveranno sul territorio di un Membro per l'esercizio delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza.

Sezione 15

I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri non già a loro favore personale, bensì allo scopo di garantire l'esercizio pienamente indipendente delle loro funzioni nell'Agenzia. Conseguentemente, un Membro ha il diritto, anzi il dovere, di levare l'immunità al suo rappresentante, nei casi in cui ritenga che questa

ostacoli l'azione della giustizia o possa venir levata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa.

Sezione 16

Le disposizioni delle sezioni 12, 13 e 14 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona in questione è cittadina o di cui è o è stata rappresentante.

Art. VI Funzionari

Sezione 17

L'Agenzia comunica periodicamente ai governi degli Stati partecipi del presente Accordo i nomi dei funzionari cui sono applicabili le disposizioni del presente articolo e dell'articolo IX.

Sezione 18

- a) I funzionari dell'Agenzia:
 - i) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in qualità ufficiale (parole e scritti compresi);
 - ii) godono, per quanto concerne gli stipendi e le gratificazioni versate dall'Agenzia, degli stessi esoneri d'imposta accordati ai funzionari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a parità di condizioni;
 - iii) non sono sottoposti, unitamente ai congiunti e ai familiari a carico, alle disposizioni limitanti l'immigrazione né alle modalità di registrazione degli stranieri;
 - iv) godono, in materia di agevolazioni cambiarie, degli stessi privilegi concessi agli agenti diplomatici di analogo rango;
 - v) godono, nei periodi di crisi internazionale ed unitamente ai congiunti ed ai familiari a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango;
 - vi) godono del diritto d'importare in franchigia i loro mobili ed i loro effetti personali in occasione della loro prima entrata in funzione nel paese interessato.
- b) I funzionari dell'Agenzia con compiti d'ispezione, giusta l'articolo XII dello Statuto della medesima, o di progettazione, giusta l'articolo XI, godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante le trasferte ufficiali, degli altri privilegi ed immunità, elencati nell'Art. VII del presente Accordo, nei limiti in cui risultino loro necessari per lo svolgimento effettivo dei detti compiti.

Sezione 19

I funzionari dell'Agenzia vanno esenti da ogni obbligo concernente il servizio nazionale. Tuttavia l'esenzione, rispetto agli Stati di cui sono cittadini, è limitata ai funzionari nominativamente elencati, in ragione delle loro funzioni, su un elenco compilato dal Direttore generale e approvato dal predetto Stato.

In caso di chiamate al servizio nazionale di altri funzionari dell'Agazia, lo Stato interessato accorderà, su domanda della medesima, la dispensa che fosse necessaria per evitare l'interruzione d'un'attività essenziale.

Sezione 20

Oltre ai privilegi ed immunità, previsti nelle sezioni 18 e 19, il Direttore generale, ed ogni funzionario dell'Agazia che in sua assenza lo sostituiscia, gode, per quanto concerne se stesso, i suoi congiunti e figli minorenni, dei privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni accordati, giusta il diritto internazionale, agli inviati diplomatici, per quanto concerne i medesimi, i loro congiunti e figli minorenni. Gli stessi privilegi e immunità, esenzioni ed agevolazioni, vanno concessi pure ai direttori generali aggiunti e ai funzionari dell'Agazia di rango analogo.

Sezione 21

I privilegi e le immunità sono accordati ai funzionari esclusivamente nell'interesse dell'Agazia e non già a loro personale benefico. L'Agazia può, anzi deve, levare l'immunità concessa a un funzionario nei casi in cui ritenga che questa ostacoli l'azione della giustizia o possa venir levata senza pregiudicare gli interessi dell'Agazia.

Sezione 22

L'Agazia collabora in ogni tempo con le competenti autorità degli Stati Membri onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare gli abusi cui potessero dare adito i privilegi, le immunità e le agevolazioni concesse col presente articolo.

Art. VII Periti in missione per l'Agazia

Sezione 23

I periti (diversi dai funzionari di cui all'Art. VI) esercitanti delle funzioni nelle commissioni dell'Agazia o assicuranti delle missioni per quest'ultima, comprese quelle in qualità d'ispettori, giusta l'articolo XII dello Statuto, o in qualità di incaricati di studi, giusta l'articolo XI, godono dei privilegi ed immunità elencati qui di seguito, nella misura in cui risultino necessari per l'attuazione effettiva dei loro compiti (viaggi relativi a dette commissioni o missioni inclusi):

- a) immunità di arresto o detenzione e di sequestro dei bagagli personali;
- b) immunità d'ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali (parole e scritti compresi) – gli interessati continueranno a beneficiare di questa immunità quand'anche non esercitassero più alcuna funzione presso le commissioni dell'Agazia o non fossero più incaricati di missione per conto della medesima;
- c) inviolabilità di qualsiasi carta e documento;
- d) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigie sigillate, nelle loro comunicazioni con l'Agazia;

- e) le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di restrizioni monetarie o cambiarie;
- f) le stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici di rango analogo, per quanto concerne i loro bagagli personali.

Sezione 24

I disposti delle lettere c) e d) della sezione 23 non potranno in nessun modo essere interpretati come preclusivi dell’adozione di adeguate misure di sicurezza, da definire mediante intesa tra lo Stato partecipe del presente Accordo e l’Agenzia stessa.

Sezione 25

I privilegi e le immunità sono accordati ai periti esclusivamente nell’interesse dell’Agenzia e non già a loro personale beneficio. L’Agenzia può, anzi deve, levare l’immunità concessa a un perito nei casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia o possa venir levata senza pregiudicare gli interessi dell’Agenzia.

Art. VIII Abuso di privilegi

Sezione 26

se uno Stato partecipe del presente Accordo ritiene che vi è stato abuso di un privilegio od immunità accordati dal medesimo, verranno avviate delle consultazioni tra esso e l’Agenzia intese ad accertare l’abuso e, ove questo effettivamente si riscontrasse, a prevenirne la ripetizione. Se dette consultazioni non giungessero ad un risultato soddisfacente per lo Stato in questione o per l’Agenzia, l’accertamento dell’abuso sarà fatto giusta i disposti della sezione 34. In tal caso, se l’abuso è stato accertato, lo Stato partecipe del presente Accordo e leso dal detto abuso ha diritto, previa notificazione all’Agenzia, di non più accordare, nei suoi rapporti con essa, il beneficio del privilegio o dell’immunità abusati. Tuttavia, tale soppressione non deve impedire l’Agenzia nell’esercizio delle sue attività principali né precluderle l’adempimento delle sue finalità essenziali.

Sezione 27

I rappresentanti dei Membri, nelle riunioni convocate dall’Agenzia e nell’esercizio delle loro funzioni (viaggi d’andata e ritorno dal luogo di riunione inclusi), come pure i funzionari elencati nella sezione 1 v), non potranno, dalle autorità territoriali, essere costretti a lasciare il paese, ove esercitano le loro funzioni, a cagione di attività da loro compiute nella loro qualità ufficiale. Tuttavia, qualora una tale persona abusasse del privilegio di residenza per esercitare nel paese in parola attività irrelate alla funzione ufficiale, essa potrebbe, dal governo del medesimo, venir costretta a lasciare il territorio purché:

- a) i rappresentanti dei Membri o le persone fruanti d’immunità, ai sensi della sezione 20, siano costretti a lasciare il paese conformemente alla procedura diplomatica applicabile agli agenti diplomatici accreditati in esso;
- b) nel caso d’un funzionario cui non s’applichi il disposto della sezione 20, nessuna decisione d’espulsione venga presa dalle autorità territoriali senza

l'approvazione del Ministro degli affari esteri di quel paese, data previa consultazione del Direttore generale dell'Agenzia; quest'ultimo, quando una procedura d'espulsione già fosse avviata contro un funzionario, ha diritto d'intervenzione in essa a favore della persona contro la quale è diretta.

Art. IX Lasciapassare

Sezione 28

I funzionari dell'Agenzia hanno il diritto d'usare il lasciapassare delle Nazioni Unite, conformemente agli accordi amministrativi conclusi tra il Direttore generale dell'Agenzia e il Segretario generale dell'ONU. Il primo notificherà, ad ogni Stato partecipante del presente Accordo, le intese amministrative così raggiunte.

Sezione 29

I lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciati ai funzionari dell'Agenzia, vanno riconosciuti ed accettati come validi titoli di viaggio dagli Stati partecipanti del presente Accordo.

Sezione 30

Le domande di visto (allorché il visto è necessario), presentate dai funzionari dell'Agenzia titolari dei predetti lasciapassare e munite di un certificato attestante che i funzionari viaggiano per conto della medesima, devono essere esaminate entro il più breve termine. Ai titolari dei lasciapassare sono inoltre concesse agevolazioni di viaggio rapido.

Sezione 31

Ai periti e alle altre persone prive di un lasciapassare delle Nazioni Unite, che nondimeno possono presentare un certificato attestante che viaggiano per conto dell'Agenzia, vanno concesse agevolazioni analoghe a quelle menzionate nella sezione 30.

Sezione 32

Il Direttore generale, i direttori generali aggiunti e gli altri funzionari di rango almeno pari a quello di capodivisione dell'Agenzia, godono, quando viaggiano per il conto di quest'ultima con un lasciapassare delle Nazioni Unite, delle stesse agevolazioni di viaggio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango.

Art. X Composizione delle controversie

Sezione 33

L'Agenzia dovrà prevedere un'adeguata procedura per regolare:

- a) le contestazioni in materia di contratti o altre liti di diritto privato, nelle quali essa stessa fosse parte;
- b) le contestazioni implicanti un funzionario o un perito dell'Agenzia, il quale, per la sua situazione ufficiale, gode dell'immunità, qualora quest'ultima non sia stata levata giusta i disposti delle sezioni 21 e 25.

Sezione 34

Tranne ove le parti abbiano stabilito, per un singolo caso, di ricorrere a un altro modo di composizione, ogni divergenza sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo va proposta alla Corte internazionale di Giustizia, conformemente allo Statuto della medesima. Se una controversia insorge tra l'Agenzia e uno Stato Membro, e non sia prevista alcun'altra procedura, va chiesto alla Corte, in conformità dell'Art. 65 del suo Statuto³, dell'Art. 96 della Carta delle Nazioni Unite⁴ e delle relative disposizioni dell'Accordo tra l'ONU e l'Agenzia, un parere consultivo su tutti i punti giuridici controversi. Il parere dev'essere accettato dalle parti come definitivo.

Art. XI Interpretazione

Sezione 35

Le disposizioni del presente Accordo devono essere interpretate al lume delle finalità assegnate all'Agenzia dal proprio Statuto.

Sezione 36

Le disposizioni del presente Accordo non limitano né pregiudicano i privilegi ed immunità, accordati o accordandi da uno Stato, per il fatto che la Sede o gli uffici regionali dell'Agenzia sono situati sul territorio del medesimo oppure che funzionari, periti, prodotti, materiali o impianti dell'Agenzia vi si trovano in esecuzione di progetti o d'attività della medesima, compresa l'applicazione di garanzie a un progetto dell'Agenzia o ad altra convenzione. Il presente Accordo non può essere interpretato come preclusivo della stipulazione, tra uno Stato partecipe e l'Agenzia, di accordi aggiuntivi intesi all'ulteriore precisazione dei disposti del presente testo, oppure all'estensione o alla limitazione dei privilegi ed immunità da quest'ultimo definiti.

Sezione 37

Nessuna disposizione dello Statuto dell'Agenzia, e nessun diritto od obbligo da questa altrimenti assunto o assumibile, può essere abrogato per esclusivo effetto del presente Accordo; quest'ultimo non potrà nemmeno apportarvi deroga alcuna.

Art. XII Clausole finali

Sezione 38

Il presente Accordo va proposto all'accettazione di tutti i Membri dell'Agenzia. L'accettazione è fatta mediante deposito, presso il Direttore generale, del relativo strumento; l'Accordo, rispetto a ciascun Membro, entra in vigore il giorno del deposito del suo strumento d'accettazione. Resta inteso che allorché un tale strumento è depositato a nome d'uno Stato, quest'ultimo dev'essere in grado, in

³ RS 0.193.501

⁴ RS 0.120

virtù della sua legislazione, di attuare i disposti dell'Accordo. Il Direttore generale invierà copia certificata conforme del presente Accordo al governo di ogni Stato, che è o diverrà Membro dell'Agenzia, e provvederà ad informare tutti i Membri del deposito di ciascuno strumento, nonché della consegna di ciascun avviso di disdetta giusta la sezione 39.

Ciascun Membro dell'Agenzia può avanzare riserve contro il presente Accordo. Esso non potrà però procedervi allorché depositerà lo strumento d'accettazione; il Direttore generale comunicherà immediatamente il testo delle riserve a tutti i Membri dell'Agenzia.

Sezione 39

Il presente Accordo rimane in vigore tra l'Agenzia e ciascun Membro che abbia depositato uno strumento d'accettazione, fintanto che quest'ultimo resti Membro dell'Agenzia o che, dal Consiglio direttivo, venga approvato un accordo riveduto cui il detto Membro partecipi, rimanendo tuttavia inteso che, qualora un Membro consegnasse al Direttore generale un avviso di disdetta, il presente Accordo cesserebbe di valere, rispetto al depositante, un anno dopo la consegna dell'avviso al Direttore generale.

Sezione 40

Il Consiglio direttivo dell'Agenzia, a domanda d'un terzo degli Stati partecipi del presente Accordo, esamina se occorra emendarlo. Gli emendamenti approvati dal Consiglio entrano in vigore dopo che siano stati accettati giusta la procedura definita nella sezione 38.

Campo d’applicazione il 20 ottobre 2020⁵

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	10 aprile	2003	10 aprile	2003
Argentina	15 ottobre	1963	15 ottobre	1963
Australia	9 maggio	1986	9 maggio	1986
Belarus*	2 dicembre	1966	2 dicembre	1966
Belgio*	26 ottobre	1965	26 ottobre	1965
Benin	30 gennaio	0203	30 gennaio	2003
Bolivia	10 aprile	1968	10 aprile	1968
Bosnia ed Erzegovina*	11 giugno	2009	11 giugno	2009
Brasile	13 giugno	1966	13 giugno	1966
Brunei*	19 marzo	2018	19 marzo	2018
Bulgaria	17 giugno	1968	17 giugno	1968
Camerun	22 settembre	1988	22 settembre	1988
Canada*	15 giugno	1966	15 giugno	1966
Ceca, Repubblica	24 marzo	1994 S	27 settembre	1993
Cile*	8 dicembre	1987	8 dicembre	1987
Cina*	16 luglio	1984	16 luglio	1984
Cipro	27 luglio	1983	27 luglio	1983
Colombia	1° luglio	1983	1° luglio	1983
Congo (Brazzaville)	18 settembre	2018	18 settembre	2018
Congo (Kinshasa)	9 aprile	2003	9 aprile	2003
Corea (Sud)*	17 gennaio	1962	17 gennaio	1962
Costa d’Avorio	30 ottobre	2019	30 ottobre	2019
Croazia	12 febbraio	1993	12 febbraio	1993
Cuba*	24 agosto	1982	24 agosto	1982
Danimarca*	14 marzo	1962	14 marzo	1962
Ecuador	16 aprile	1969	16 aprile	1969
Egitto	12 febbraio	1963	12 febbraio	1963
Eritrea*	13 marzo	2020	13 marzo	2020
Estonia	12 febbraio	1992	12 febbraio	1992
Filippine	17 dicembre	1962	17 dicembre	1962
Finlandia	29 luglio	1960	29 luglio	1960
Georgia	2 ottobre	2019	2 ottobre	2019
Germania*	4 agosto	1960	4 agosto	1960
Ghana	16 dicembre	1963	16 dicembre	1963
Giamaica	5 settembre	1967	5 settembre	1967
Giappone	18 aprile	1963	18 aprile	1963
Giordania*	27 ottobre	1982	27 ottobre	1982

⁵ RU 1970 118, 1974 263, 1982 1287 2089, 1984 198, 1985 500, 1986 177, 1987 469, 1988 1748, 1990 560 1601, 2004 2979, 2007 4391, 2011 4883, 2016 495, 2019 3111, 2020 4393. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Grecia	2 novembre	1970	2 novembre	1970
India	10 marzo	1961	10 marzo	1961
Indonesia*	4 giugno	1971	4 giugno	1971
Iran	21 maggio	1974	21 maggio	1974
Iraq	23 novembre	1960	23 novembre	1960
Irlanda	29 febbraio	1972	29 febbraio	1972
Islanda	19 marzo	2007	19 marzo	2007
Italia*	20 giugno	1985	20 giugno	1985
Kazakistan	9 aprile	1998	9 aprile	1998
Kuwait	15 settembre	1998	15 settembre	1998
Lesotho	16 settembre	2019	16 settembre	2019
Lettonia	5 gennaio	2000	5 gennaio	2000
Lituania	28 febbraio	2001	28 febbraio	2001
Lussemburgo*	24 marzo	1972	24 marzo	1972
Marocco*	30 marzo	1977	30 marzo	1977
Maurizio	7 aprile	1975	7 aprile	1975
Messico*	19 ottobre	1983	19 ottobre	1983
Moldova*	22 dicembre	2008	22 dicembre	2008
Mongolia	12 gennaio	1976	12 gennaio	1976
Montenegro	21 marzo	2007 S	30 ottobre	2006
Mozambico	15 marzo	2011	15 marzo	2011
Nicaragua	17 ottobre	1977	17 ottobre	1977
Niger	17 giugno	1969	17 giugno	1969
Nigeria	4 aprile	2007	4 aprile	2007
Norvegia	10 ottobre	1961	10 ottobre	1961
Nuova Zelanda	22 giugno	1961	22 giugno	1961
Oman*	3 agosto	2010	3 agosto	2010
Paesi Bassi*	29 agosto	1963	29 agosto	1963
Aruba	29 agosto	1963	29 agosto	1963
Curaçao	29 agosto	1963	29 agosto	1963
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	29 agosto	1963	29 agosto	1963
Sint Maarten	29 agosto	1963	29 agosto	1963
Pakistan*	16 aprile	1963	16 aprile	1963
Palau	5 settembre	2013	5 settembre	2013
Paraguay	15 febbraio	2019	15 febbraio	2019
Polonia	24 luglio	1970	24 luglio	1970
Portogallo*	27 novembre	2006	27 novembre	2006
Regno Unito	19 settembre	1961	19 settembre	1961
Romania*	7 ottobre	1970	7 ottobre	1970
Russia*	1° luglio	1966	1° luglio	1966
Santa Sede	21 gennaio	1986	21 gennaio	1986
Senegal	15 dicembre	2006	15 dicembre	2006
Serbia	28 aprile	1992	27 aprile	1992

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Singapore*	19 luglio	1973	19 luglio	1973
Siria	18 dicembre	1989	18 dicembre	1989
Slovacchia	10 febbraio	1993 S	27 settembre	1993
Slovenia	7 luglio	1992 S	21 settembre	1992
Spagna	21 maggio	1984	21 maggio	1984
Sudafrica*	13 settembre	2009	13 settembre	2002
Svezia	8 settembre	1961	8 settembre	1961
Svizzera*	16 settembre	1969	16 settembre	1969
Tagikistan	11 maggio	2009	11 maggio	2009
Thailandia*	15 maggio	1962	15 maggio	1962
Tunisia	28 dicembre	1967	28 dicembre	1967
Turchia*	26 giugno	1978	26 giugno	1978
Ucraina*	5 ottobre	1966	5 ottobre	1966
Ungheria*	14 luglio	1967	14 luglio	1967
Vietnam	31 luglio	1969	31 luglio	1969

* Riserve e dichiarazioni.
 Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.
 I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA): www.iaea.org/ > Resources > Treaties, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera⁶

Articolo VI sezione 19 capoverso 2

La Svizzera si riserva la facoltà di non accordare le dispense chieste dall’Agenzia, rimanendo nondimeno inteso che tali domande saranno oggetto di benevolo esame da parte delle autorità federali competenti.

⁶ Art. 2 del DF del 18 giu. 1969 (RU 1970 117).

